



Comunicazione ai fornitori: effetti dell'estensione dello "split payment" o "scissione dei pagamenti" alle società in controllo pubblico

L'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (la c.d. "manovra correttiva 2017"), convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha esteso il meccanismo dello "split payment" o "scissione dei pagamenti", previsto all'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, anche ai seguenti soggetti:

• società in controllo pubblico delle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile;

- società controllate, direttamente o indirettamente, dalle società di cui sopra;
- società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa Italiana.

IGEA Srl , è una società rientrante negli elenchi delle società controllate da Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, rilevanti per l'applicazione del meccanismo dello split payment, così come individuati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia.

Pertanto, tutti i fornitori di IGEA SRL , ivi compresi i prestatori di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte (es. professionisti), dovranno emettere nei confronti della scrivente SOCIETÀ solo fatture di vendita in "scissione dei pagamenti"; in pratica, continueranno ad esporre l'IVA nelle fatture come di consueto, ma indicheranno in calce al documento la dicitura "scissione dei pagamenti".

Per le eventuali prestazioni già in reverse charge, invece, non sono previste modifiche alle consuete modalità di fatturazione.

In base al nuovo obbligo della "scissione dei pagamenti", l'IVA esposta sulle fatture emesse dai fornitori dovrà essere versata da IGEA SRL direttamente all'Erario; pertanto, al fornitore non verrà più corrisposto il "totale fattura" (comprensivo dell'IVA), ma solo la differenza fra tale importo e l'IVA esposta in fattura.

Conseguentemente, il fornitore dovrà registrare le fatture emesse in "scissione dei pagamenti" con modalità tali che assicurino la loro esclusione dalla liquidazione periodica dell'IVA.



L'estensione delle nuove regole anche alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, come quelle erogate dai professionisti, è frutto della recente abrogazione del comma 2 dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72.

L'amministratore unico

Dott. Piacente Giovanni